

## Il dibattito sul diritto della Chiesa nel periodo postconciliare

*di Carlo Redaelli*

Come sarebbe apparso l'edificio del diritto canonico agli occhi di un ipotetico viaggiatore che si fosse avventurato per le vie della «città ecclesiale», alla fine degli anni '50? Certamente come una delle più belle costruzioni del paese, ben articolata in cinque piani, ordinatamente suddivisi in lussuosi appartamenti, a loro volta ripartiti in splendide stanze squisitamente arredate, il tutto splendidamente ornato e affrescato e circondato da un esercito di decoratori e stuccatori, intenti a curare la perfezione dell'edificio in ogni minimo particolare.

Se fosse tornato dieci anni o quindici anni dopo, il nostro turista non avrebbe creduto ai suoi occhi. Al posto del magnifico palazzo avrebbe trovato un immenso cantiere, circondato da un'alta palizzata contrassegnata da cartelli inequivocabili: «chiuso a tempo indeterminato per restauri». Ma la sua meraviglia sarebbe aumentata vedendo la moltitudine di decoratori e stuccatori scesa precipitosamente dai piani alti, dopo aver abbandonato pennelli e stucchi, e affaccendata con caotica frenesia attorno alle fondamenta dell'ex-palazzo: chi per puntellare un pilastro, chi per rinforzare un muro, chi per discutere attorno a un progetto di radicale restauro o addirittura di abbattimento dell'edificio giudicato ormai pericolante e fuori moda per la città.

Forse ci vuole un po' di fantasia, ma l'immagine di uno splendido palazzo diventato improvvisamente pericolante e bisognoso di un radicale restauro, se non persino oggetto di ipotesi di demolizione, sembra rendere con efficacia la vicenda del diritto canonico prima e dopo il Concilio. Prima, splendida costruzione, basata sui classici cinque libri del Codice di diritto canonico promulgato nel 1917 e continuamente perfezionata nei suoi minimi particolari da fior di ca-

nonisti; poi, edificio pericolante, sottoposto a continue contestazioni e messo in discussione persino nella sua legittimità di esistenza nella Chiesa.

Non che prima del Concilio Vaticano II non esistessero problemi nell'ambito della canonistica o che ci si accontentasse solo di un lavoro di studio e di abbellimento della legislazione ecclesiale, ma è innegabile che, in concomitanza con l'assise ecumenica voluta da Giovanni XXIII e negli anni immediatamente successivi, il diritto della Chiesa sia entrato in un periodo di «crisi» non solo a livello di studiosi, ma anche e soprattutto a livello di opinione pubblica ecclesiale.

Basti ricordare un solo episodio: quello del progetto di una Legge Fondamentale per la Chiesa. L'idea, proposta da Paolo VI, era quella di dotare la Chiesa di un testo legislativo fondamentale, che presentasse gli aspetti essenziali della stessa Chiesa e che servisse come base per gli altri testi legislativi, a incominciare dai due Codici (quello per la Chiesa latina e quello, che è tuttora in fase di preparazione, per la Chiesa orientale) per arrivare alla legislazione delle conferenze episcopali e delle diocesi. La pubblicazione, più o meno legittima, della bozza della Legge Fondamentale scatenò all'inizio degli anni '70, al di là delle intenzioni del Papa e degli estensori, un'ondata di polemiche e di contestazioni nella Chiesa, recepita anche in ambienti extra-ecclesiali. Ciò che però veniva messo in crisi non era soprattutto il progetto concreto o l'ipotesi di una Legge Fondamentale, ma la stessa legittimità di un diritto nella Chiesa. Da qui le discussioni sul senso del diritto canonico, sulla possibilità di tradurre l'ecclesiologia del Vaticano II in linguaggio giuridico, sul rapporto tra Vangelo e diritto, ecc. (uno dei volumi più diffusi in quegli anni e dedicato alla Legge Fondamentale era significativamente intitolato «Legge e Vangelo»<sup>1</sup>).

Ciò che importa qui sottolineare è che, sia in occasione della trattazione di questioni specifiche (come quella della Legge Fondamentale), sia nell'ambito del dibattito canonistico ed ecclesiologico in generale, negli anni del Concilio e del postconcilio la discussione sia avvenuta non su questo o quell'aspetto del diritto della Chiesa, ma sul senso del diritto canonico stesso.

A distanza di più di vent'anni dalla conclusione del Concilio e a qualche anno dalla promulgazione del Codice di diritto canonico riformato, può essere molto interessante anche solo accennare al di-

<sup>1</sup>Cf AA. VV., *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Paideia, Brescia 1972.

battito di quegli anni, evidenziando le cause della crisi del diritto canonico, le soluzioni proposte dalle fondamentali correnti di pensiero canonistico, i risultati a cui si è arrivati.

Sarebbe pretenzioso voler presentare analiticamente e con precisione tutte queste problematiche in poche righe. Correndo consapevolmente il rischio di notevoli semplificazioni, ci si deve perciò limitare qui a poche pennellate, sperando che il quadro non resti troppo confuso.

### 1. Il perché di una «crisi»

È intuibile pensare che siano molti e complessi i fattori che stanno alla base della crisi del diritto canonico, scoppiata nel periodo conciliare. Ne indichiamo solo alcuni, che sembrano essere i principali.

Un primo motivo di crisi era dato dall'*inadeguatezza della legislazione ecclesiale*, in concreto del Codice di diritto canonico, di cui si avvertiva la necessità di una, più o meno radicale, riforma. Questa esigenza era diffusa nella Chiesa, tant'è vero che proprio Papa Giovanni XXIII nello stesso famoso discorso del 25 gennaio 1959 con cui annunciava l'indizione di un concilio, proponeva anche contemporaneamente la riforma del Codice.

Se si tiene conto che nella mentalità ecclesiale allora diffusa – e in parte purtroppo presente anche nella Chiesa di oggi – il diritto canonico veniva identificato con il Codice, si comprende che la crisi del Codice e il suo progressivo superamento anche a livello legislativo, causato dai documenti conciliari e postconciliari, veniva sentito dal popolo di Dio come crisi e superamento del diritto canonico.

Un secondo fattore di difficoltà per il diritto della Chiesa venne dalla *nuova visione ecclesiologica* proposta dal Concilio e dalla teologia conciliare. In modo sintetico e certamente semplificativo, si può dire, parafrasando il titolo di un fortunato volume sull'ecclesiologia del Vaticano II, che il Concilio comportò il passaggio da una ecclesiologia «giuridica» a un'ecclesiologia «di comunione»<sup>2</sup>. Ci fu, quindi, un'evoluzione (o forse, meglio, una rivoluzione) da una visione della Chiesa vista essenzialmente come «società perfetta», cioè come una realtà sociale del tutto paragonabile allo Stato, perché avente come

<sup>2</sup> Cf A. ACERBI, *Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella «Lumen gentium»*, Dehoniane, Bologna 1975.

questo dei fini propri e un'autorità pienamente sovrana e fornita di tutte le potestà, a un modo di concepire la Chiesa come una realtà sacramentale (o «misterica»), segno e strumento della comunione trinitaria, che trova già la sua prima e iniziale realizzazione nel popolo di Dio.

Ora, se si tiene conto del fatto che l'esistenza del diritto nella Chiesa veniva comunemente giustificata facendo appello al suo essere «società perfetta» (nella Chiesa c'è il diritto perché in ogni società c'è il diritto e perché in essa opera un'autorità capace di essere fonte di leggi), si comprende come il cambio dell'ecclesiologia operato dal Concilio portò di fatto il diritto canonico a essere privo di un fondamento e di una giustificazione.

Un terzo elemento che spiega la crisi del diritto della Chiesa negli anni del Concilio era costituito dalla mentalità *antigiuridica e antiautoritaria*, che allora si manifestò in tutta la sua portata dirompente. Si trattava di un fenomeno non tipicamente ecclesiale – basti ricordare la contestazione del '68 –, ma che influì grandemente nel modo di sentire la Chiesa e l'appartenenza a essa. Mentre precedentemente l'argomento di autorità poteva risolvere tanti problemi («l'ha detto il Papa, quindi bisogna obbedire!»), in quegli anni l'appello all'autorità complicava i problemi («l'ha detto il Papa, quindi bisogna contestare!»).

Dal rifiuto dell'autoritarismo, al rifiuto del diritto visto – a torto o a ragione – come strumento repressivo dell'autorità, il passo era breve, anche all'interno della comunità ecclesiale.

Come reagì il Concilio di fronte a questi fattori di crisi del diritto della Chiesa? Un'attenta lettura dei documenti conciliari conferma l'impressione che il Vaticano II non fu consapevole della grave situazione di difficoltà del diritto canonico. Ci sono, è vero, nel Concilio molti riferimenti alla normativa canonica e anche concrete indicazioni per la sua riforma e il suo «aggiornamento» (parola magica in quegli anni, mantenuta in italiano, tanto sembrava significativa anche in altre lingue); ma manca una trattazione, anche solo accennata, del senso del diritto canonico nella Chiesa. Non interessa qui approfondire il perché di questa lacuna (dovuta forse principalmente alla contemporaneità tra il Concilio e il fenomeno della «crisi» del diritto ecclesiale), sta di fatto che *la mancata risposta alla domanda fondamentale sul diritto canonico («perché il diritto nella Chiesa?») a opera del Vaticano II* può essere vista come uno dei fattori aggravanti la situazione di difficoltà del diritto canonico stesso, che si aggiunge agli altri sopra ricordati.

## **2. Le risposte alla «crisi» del diritto canonico offerte dalle correnti della canonistica**

La canonistica non poteva ovviamente restare indifferente alla crisi del diritto canonico esplosa negli anni del Concilio, salvo acconsentire alla scomparsa di un diritto nella Chiesa, in quanto non legittimo e contraddittorio e decretare così, contemporaneamente, la propria inutilità.

A parte qualche frangia estremistica, tutti – canonisti, teologi e lo stesso Magistero – convennero però sul fatto che, da un punto di vista cattolico, era insostenibile una posizione antiggiuridica sul tipo di quella propugnata dal noto canonista protestante Rudolph Sohm (1841-1917): «l'essenza della Chiesa e l'essenza del diritto sono in contraddizione reciproca». Del resto lo stesso Vaticano II al n. 8 della *Lumen gentium* aveva affermato chiaramente la non separabilità tra la Chiesa come società gerarchica, assemblea visibile, realtà terrena e la Chiesa come Corpo mistico, comunità spirituale, realtà celeste, rifiutando in questo modo qualsiasi contrapposizione tra «Chiesa della carità» e «Chiesa del diritto» o tra «Chiesa-istituzione» e «Chiesa-carisma».

Affermare cattolicamente la legittimità del diritto ecclesiale, ma solo in linea di principio, era però del tutto insufficiente. La crisi del diritto canonico esigeva dai canonisti una risposta molto più elaborata.

Da dove cominciare? Le poche parole spese dal Concilio a favore della canonistica si rivelarono particolarmente preziose. Afferma, infatti, il decreto *Optatam totius* al n. 16: «nell'esposizione del diritto canonico... si tenga presente il Mistero della Chiesa, secondo la Costituzione dogmatica "De Ecclesia" promulgata da questo S. Sinodo». L'indicazione era chiara: occorre comprendere il diritto canonico all'interno della realtà misterica della Chiesa. Nel periodo postconciliare i canonisti si mossero, in grande maggioranza, secondo questa prospettiva, non senza difficoltà e pareri discordi. Da qui il sorgere di diverse linee di pensiero nella canonistica postconciliare. Pare comunemente accettata la possibilità di individuare tre correnti, in cui raggruppare i canonisti che si sono occupati delle questioni fondamentali del diritto ecclesiale. Le presentiamo brevemente, pienamente consapevoli del rischio di dimenticanze e di eccessive semplificazioni.

a. *Deteologizzare il diritto canonico?*

Un primo gruppo di canonisti particolarmente significativo nel panorama della canonistica postconciliare è quello che riconosce come proprio «manifesto» l'*Editoriale*, a firma di N. Edelby, T.I. Jiménez Urresti, P. Huizing, pubblicato nel 1965 sulla rivista *Concilium*, precisamente nel fascicolo dedicato al diritto canonico (non pubblicato nell'edizione italiana della rivista)<sup>3</sup>.

Tesi di fondo dell'*Editoriale* era la necessità di un programma di «de-teologizzazione» del diritto canonico e di una parallela «de-giuridizzazione» della teologia. Secondo i tre autori, infatti, c'è e ci deve essere un rapporto tra teologia e diritto canonico: la teologia «informa il diritto canonico e gli offre le basi pregiuridiche – i dati immutabili della costituzione sociale, gerarchica e sacramentale della Chiesa – e il fine metagiuridico, la salvezza delle anime». Tali basi teologiche offerte all'attuazione del diritto canonico sono però spesso generiche e indifferenti rispetto alle possibili concretizzazioni della norma canonica. Da qui la «non identificazione della teologia e del diritto canonico, così come il carattere relativo della regola canonica davanti al carattere assoluto, quantunque generico, della norma teologica». Dimenticare tale essenziale relatività del diritto canonico, porta alla sua «teologizzazione» e alla corrispettiva «giuridizzazione» della teologia. Occorre, invece, sottolineare il carattere «relativo» del diritto canonico – che questi canonisti identificano sostanzialmente con la norma positiva – rispetto alla teologia e alla pastorale. Il diritto della Chiesa, infatti, ha una specifica missione, che è quella «di regolare e di ordinare la pastorale».

Secondo questa prima corrente della canonistica – oltre ai nomi di Edelby, Jiménez Urresti, Huizing si può accennare a Alberigo, Martini, Ippoliti e ai canonisti nordamericani – la crisi del diritto canonico va pertanto superata non enfatizzando un presunto carattere teologico del diritto ecclesiale, ma sottolineando invece la sua relatività e strumentalità alla vita della Chiesa. Il diritto è quindi legittimamente presente nella Chiesa, ma con un compito subordinato e strumentale.

<sup>3</sup> N. EDELBY - T.I. JIMENEZ URRESTI - P. HUIZING, «Editorial», in *Concilium* (ed. francese), 8, 1965, pp. 7-9.

*b. Una visione «teologica» del diritto canonico*

La seconda corrente di pensiero presente nella canonistica degli anni dopo il Vaticano II è quella rappresentata da studiosi legati a diverse realtà accademiche, quali ad esempio: K. Mörsdorf, A.M. Rouco Varela, E. Corecco, W. Aymans, D. Llamazares Fernández, W. Bertrams e altri docenti dell'Università Gregoriana a Roma e delle Facoltà teologiche italiane (J. Beyer, F.J. Urrutia, G.F. Ghirlanda, F. Coccopalmerio, A. Longhitano, ecc.). Ciò che accomuna i canonisti citati e altri che a essi si possono accostare, pur nella notevole diversità di impostazione metodologica e di risultati raggiunti, è la convinzione che il diritto della Chiesa debba trovare spiegazione e «fondazione» all'interno della prospettiva della fede, in un modo definibile, almeno in prima approssimazione, come «teologico».

Tesi fondamentale di questi autori è che la crisi del diritto canonico non si risolve nel propugnare una sua sempre più accentuata relativizzazione alla pastorale e neppure nel riproporre la visione della canonistica tradizionale, basata su una considerazione del diritto della Chiesa che si fonda su una preconcezione filosofica del concetto di diritto. Occorre, invece, partire dal mistero della Chiesa e al suo interno mettere in luce, con un'elaborazione tipicamente «teologica», il senso della dimensione giuridica ecclesiale.

Emblematica è la proposta di Mörsdorf, che evidenzia il carattere giuridico degli elementi costitutivi della Chiesa: la Parola e il Sacramento. Altri autori valorizzano aspetti diversi del mistero della Chiesa: la successione apostolica, la comunione, la sacramentalità, ecc. Ma alla fine tutti concordano sul fatto che il diritto canonico non si colloca alla periferia della realtà ecclesiale, ma ne è al cuore, scaturendo da ciò che essenzialmente appartiene al mistero della Chiesa. Risulta quindi «fondato» al di là di ogni contestazione, perché «la Chiesa come tale a partire da ciò da cui è costituita positivamente ha bisogno del diritto per necessità interna, vale a dire per essere se stessa in quanto sacramento della salvezza cristiana che vive nel soffio dello Spirito Santo nella fede, speranza e carità»<sup>4</sup>.

*c. Il diritto canonico come «ordine sociale giusto»*

Il terzo insieme di autori che ha animato il dibattito canonistico postconciliare è certamente quello più omogeneo. Si tratta degli stu-

<sup>4</sup>E. CORECCO, «Teologia del diritto canonico», in AA. VV., *Nuovo Dizionario di Teologia*, Paoline, Roma 1982, p. 1747.

diosi della cosiddetta «scuola di Navarra», che si riferiscono cioè all'università di Navarra (Pamplona, Spagna). Tra essi sono da ricordare particolarmente P. Lombardia, J. Hervada, P.J. Viladrich, A. De La Hera.

Due sono i punti di avvio della loro riflessione: la ripresa dell'eredità della cosiddetta «canonistica laica italiana» e l'accoglienza dell'indicazione conciliare di studiare il diritto canonico alla luce del mistero della Chiesa. Con l'espressione «canonistica laica italiana» si è soliti riferirsi a quegli studiosi italiani che con l'introduzione, negli anni '30, della cattedra di diritto canonico nelle università italiane, si trovarono costretti, in un contesto dottrinale caratterizzato dal positivismo e dallo statalismo giuridico a giustificare l'esistenza del diritto canonico come «diritto», a elaborarne pertanto una metodologia in vista di un suo studio coerente con l'impostazione della dogmatica giuridica. Da loro, gli autori della «scuola di Navarra» accolgono e condividono la convinzione del carattere propriamente «giuridico» del diritto canonico. Esso infatti è il «diritto» della Chiesa, dove la parola «diritto» ha lo stesso senso che possiede nell'espressione «diritto dello Stato». Sempre dalla canonistica laica italiana gli studiosi di questa terza corrente ricavano anche la nozione di «ordinamento» e il problema della giuridicità del diritto divino: concetto e problema che essi elaborano in modo nuovo e originale.

L'altro riferimento fondamentale per la «scuola di Navarra» è costituito dalla proposta del Concilio Vaticano II di studiare il diritto canonico alla luce del mistero della Chiesa. Questa indicazione viene accolta dagli autori spagnoli nella duplice linea di fondare il diritto canonico evidenziando nella Chiesa la presenza delle dimensioni della socialità e della giustizia e quindi del diritto (che è «ordine sociale giusto») e di rivendicare per la canonistica – scienza che si distingue nettamente dalla teologia – il compito della riflessione *sub specie fidei* («alla luce della fede») circa la dimensione di giustizia propria del mistero della Chiesa. Su quest'ultima annotazione è da osservare che, secondo i canonisti di Navarra, il suggerimento di *Op-tatam totius* 16 non deve essere interpretato come un invito a elaborare una «teologia del diritto canonico»; piuttosto quel testo «propone alla scienza canonica la costruzione di una nuova metodologia giuridica, in virtù della quale il canonista, senza cessare di esserlo, elabori il diritto della Chiesa ricercando *sub specie fidei*»<sup>5</sup>.

<sup>5</sup>P.J. VILADRICH, «Hacia una teoría fundamental del Derecho Canonico», in AA.VV., *La Chiesa dopo il Concilio*, II, Giuffrè, Milano 1972, p. 1298.

La crisi del diritto della Chiesa va quindi superata, secondo questi studiosi, non con la marginalizzazione del diritto canonico e neppure con l'accentuazione di una sua teologicità, che porti alla perdita del suo carattere giuridico. Il diritto ecclesiale è, invece, vero diritto con tutte le caratteristiche proprie di ogni fenomeno giuridico, ma va studiato da una scienza canonistica che assuma esplicitamente il punto di vista della fede, per essere in grado di vedere nel mistero della Chiesa la dimensione della socialità e quella della giustizia.

### **3. Un bilancio critico del dibattito canonistico postconciliare**

L'attenzione alle problematiche fondamentali del diritto della Chiesa non è stata appannaggio esclusivo delle tre correnti sopra ricordate o dei soli autori citati. La messa in questione del diritto canonico negli anni del Concilio, è stata così radicale che non poteva non interessare in qualche modo tutti i canonisti. Così è giusto almeno accennare ai canonisti italiani che, pur in sostanziale continuità con la «scuola italiana», hanno cercato di recepire le nuove problematiche poste alla canonistica a partire dal Concilio (qui i nomi sono quelli di: P.A. D'Avack, P. Gismondi, O. Giacchi, P. Fedele, F. Zanchini di Castiglionchio, G. Feliciani, A. Vitale, ecc.); e anche ai canonisti che si sono mossi su una linea più tradizionale, come D. Composta, B. Gangoiti Elorriaga, S. Lener. Molti altri sarebbero poi i nomi da ricordare (per es.: L. Örsy, V. Ramallo, P. Krämer, V. De Paolis, ecc.); ma c'è il rischio di dimenticarne molti anche significativi. Concludiamo questi brevi cenni ricordando che anche dei teologi si sono occupati delle problematiche fondazionali del diritto canonico (ad es: Y. Congar, G. Thils, K. Rahner, H.U. von Balthasar) e che negli anni del postconcilio ha avuto un ruolo estremamente significativo per la canonistica il magistero pontificio di Paolo VI.

I molti nomi indicati – e non sono certo tutti – vogliono solo evidenziare la vastità dell'interesse circa il diritto della Chiesa. Un esame approfondito della letteratura in materia – cosa che evidentemente non è possibile fare in questa sede – mostra però che le tre correnti di pensiero presentate nelle pagine precedenti appaiono essere quelle più originali e quelle che, pur senza la pretesa di completezza, indicano con sufficiente precisione le tematiche attorno a cui si è svolto il dibattito canonistico postconciliare e le linee su cui ci si è mossi per trovare delle soluzioni.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: si è giunti a qualche

risultato, a qualche conclusione ormai pacificamente accolta dalla coscienza ecclesiale? La domanda si fa particolarmente imbarazzante, se si tiene conto che gli autori hanno quasi sempre elaborato le proprie teorie sul diritto canonico in confronto-scontro con gli altri studiosi.

Restando in termini generali e facendo attenzione alla sola questione della natura e del senso del diritto nella Chiesa, ci sembra che la canonistica postconciliare converga sui seguenti punti.

Anzitutto sulla *necessità di una nuova comprensione del diritto della Chiesa*: la canonistica ha acquistato la consapevolezza che dopo la crisi dell'epoca conciliare è impossibile riproporre semplicemente il quadro tradizionale di spiegazione del diritto canonico, quello – per intenderci – che faceva riferimento, ad esempio, all'ecclesiologia della «società perfetta».

Un secondo elemento di accordo consiste nell'idea che *il diritto canonico è legittimamente presente nella Chiesa*. Anche chi, come gli autori della prima linea, ritiene necessaria una relativizzazione del diritto della Chiesa, non ne contesta però la legittimità. Un terzo punto su cui i canonisti concordano è costituito dalla forte sottolineatura del *rapporto tra diritto canonico e Chiesa*. La dimensione giuridica della Chiesa non può essere compresa facendo appello a concetti o a realtà extraecclesiali. Il diritto canonico trova la sua fondazione ultima solo nel mistero della Chiesa. Per comprendere quanto questa idea sia ormai diventata patrimonio comune non solo della canonistica, ma anche della coscienza ecclesiale in genere, è sufficiente leggere e mettere a confronto le due costituzioni apostoliche con cui sono stati promulgati rispettivamente il Codice del 1917 (*Providentissima mater Ecclesia*) e quello attuale (*Sacrae disciplinae leges*)<sup>6</sup>. La prima giustificava l'esistenza del diritto nella Chiesa con il suo essere «società perfetta» e quindi capace di emanare leggi. La seconda sottolinea la congruenza e il continuo riferimento delle norme del nuovo Codice all'ecclesiologia del Vaticano II.

Accanto a queste e, naturalmente, ad altre acquisizioni della canonistica attuale, bisogna però notare la presenza anche di molti problemi aperti. Ne ricordiamo solo tre.

Un primo problema consiste nella *manca di un concetto di diritto canonico comunemente accettato*. In altre parole, se ci si chiede che cosa sia il diritto canonico per la canonistica postconciliare è difficile trovare una risposta e, nella migliore delle ipotesi, si trovano tante risposte in contrasto tra loro.

<sup>6</sup>Le Costituzioni apostoliche si trovano in tutte le edizioni, prima del testo del Codice.

Una seconda questione è data dal *disaccordo sulla «teologicità» della canonistica*. Qui è sufficiente rinviare alle posizioni contrapposte sostenute dalla seconda e dalla terza corrente.

L'ultima problematica aperta è dovuta al *mancato chiarimento del rapporto tra la giuridicità ecclesiale e la giuridicità umana*. Non si è ancora infatti trovata una risposta chiara e univoca a domande del tipo: il diritto della Chiesa è una specificazione del diritto in genere? o è solo «analogico» rispetto al diritto umano, in particolare a quello statale?

#### **4. Prospettive aperte**

Verso quale direzione si sta muovendo la canonistica attuale a proposito delle tematiche fondamentali del diritto ecclesiale? Questi cinque anni successivi alla promulgazione del Codice hanno visto il fiorire, oltre che di opere di presentazione generale del Codice, anche di studi dedicati particolarmente all'ecclesiologia presente nel Codice o da esso presupposta e alla scienza canonistica. È senz'altro di buon auspicio il fatto che la pubblicazione del Codice riformato non abbia concentrato, come prima del Concilio, gli sforzi della canonistica sull'esegesi delle norme positive, ma abbia lasciato aperto il discorso sui problemi di più ampio respiro.

Due sono – a nostro parere – le questioni che dovranno essere riprese in questi anni, se non si vogliono perdere i frutti, magari un po' acerbi, del vivace dibattito canonistico avvenuto tra Concilio e Codice. Si tratta del secondo e del terzo problema sopra indicati: la *questione della teologicità della canonistica*, con tutte le problematiche metodologiche connesse (soprattutto l'urgente problema della definizione del ruolo della canonistica tra le scienze «sacre» e la necessità di un'apertura della riflessione ecclesiologica ai problemi della canonistica, cosa che finora non è sostanzialmente avvenuta, come se la dimensione giuridica non fosse parte essenziale del mistero della Chiesa); la *questione della «giuridicità» del diritto canonico*, con tutto ciò che significa in termini di rapporto con la realtà giuridica umana e la riflessione su di essa.

Come si vede anche da questi brevi note, il lavoro attorno all'edificio del diritto canonico non manca!